



AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SHARING MOBILITY NEL TERRITORIO DI PARMA MEDIANTE AGEVOLAZIONI AGLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DA FINANZIARSI CON SOVVENZIONI AGLI OPERATORI A COPERTURA DEI CONSEGUENTI ONERI

Art. 1 – Definizioni

Ai fini e sensi del presente Avviso, i seguenti termini, al singolare o al plurale, assumono il significato di seguito indicato:

- a) **Decreto**: si intende il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 417 del 28/12/2022;
- b) **Avviso regionale**: si intende l'avviso allegato ed approvato dalla delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 815 del 22/05/2023;
- c) **Sharing mobility**: servizi complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale consistenti, secondo le definizioni di cui all'allegato A al decreto, in (i) vehicle sharing, sia con modello operativo station-based che free-floating, compresa l'estensione geografica e/o oraria dell'area di copertura di servizi di vehicle sharing già attivati; (ii) servizi di carpooling quale misura di mobility management aziendale o di ente; (iii) servizi di Demand Responsive Transit; (iv) altri servizi complementari e incentivanti rispetto ai servizi di mobilità condivisa e innovativa;
- d) **TEP**: si intende TEP spa, società concessionaria del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale del bacino di Parma e provincia;
- e) **Progetto**: si intende il progetto di incentivazione, rafforzamento e potenziamento dei servizi di sharing mobility elaborato da TEP e da quest'ultima candidato all'avviso regionale e risultato ammesso a finanziamento;
- f) **Avviso**: il presente documento;
- g) **Operatore Convenzionato**: l'operatore economico che eroga ed offre sul mercato, nel territorio di Parma servizi di sharing mobility e che, presentando domanda in risposta al presente Avviso, sottoscrive la convenzione con TEP.

Art. 2 – Inquadramento preliminare

Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 417 del 28/12/2022 è stata data attuazione a quanto prevede l'art. 8 comma sesto del decreto legge 16/06/2022, n. 68 convertito con modifiche dalla legge 05/08/2022, n. 108, recante incentivazione per gli anni 2022, 2023 e 2024 dei servizi di sharing mobility come servizi complementari al trasporto pubblico locale.

Il Decreto, oltre a ripartire le risorse economiche a valere sul Fondo trasporti, stabilisce anche le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse, da aversi mediante presentazione di progetti di sperimentazione e/o incentivazione dei servizi di sharing mobility da parte delle Aziende di Traposto Pubblico Locale concessionarie del Servizio di TPL alla Regione. Quest'ultima, previa istruttoria, ammette i progetti presentati a finanziamento ed eroga le corrispondenti risorse alle Aziende del TPL che, a sua volta, eroga le risorse agli operatori della sharing mobility a compensazione degli sconti e/o altre agevolazioni economiche accordate agli utenti del servizio sharing, già utenti del TPL.

In attuazione del citato Decreto, la Regione Emilia-Romagna ha approvato, a mezzo della delibera di Giunta Regionale n. 815 del 22/05/2023, l'avviso per il finanziamento dei progetti volti a promuovere servizi di sharing mobility, i cui destinatari dei contributi sono individuati, a norma del paragrafo 1.3, le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale titolari di contratto di servizio.

Il predetto avviso regionale stabilisce, inoltre, che le aziende del TPL, oltre a presentare i progetti, avrebbero dovuto individuare e selezionare gli operatori di sharing mobility con cui realizzare il progetto, fissando che tale individuazione debba avvenire con modalità aperte e non discriminatorie (par. 1.3) nonché tale da evitare qualsiasi profilo di discriminazioni o porre freni al corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali.

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 1.4, nei territori nei quali il servizio di sharing mobility è già largamente garantito dal mercato concorrenziale, *“l'unica possibilità di incentivare ulteriormente l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa è attraverso sconti all'utenza del trasporto pubblico, che devono rispettare i seguenti requisiti:*

- l'Azienda di TPL non può fornire direttamente né affidare un servizio ma deve figurare esclusivamente come un tramite attraverso cui vengono compensati, a tutti gli operatori di sharing mobility aderenti, i minori ricavi corrispondenti agli sconti concessi agli utenti dei servizi di trasporto pubblico su base convenzionale, fino ad esaurimento delle risorse;*
- le condizioni di compensazione degli sconti “offerti” dagli operatori di sharing mobility agli utenti del trasporto pubblico devono essere eque e non discriminatorie;*
- le categorie dei servizi di sharing mobility “convenzionati” dovrebbero essere quanto più generiche ed ampie possibili, in maniera tale da evitare qualsiasi profilo di discriminazioni o porre freni al corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali”.*

Secondo quanto fissato, poi, dal paragrafo 2.1, i progetti ed i servizi di sharing mobility oggetto di sovvenzionamento possono essere solo quelli esclusivamente o prevalentemente ad alimentazione elettrica o muscolare.

Per il territorio di Parma, l'avviso regionale individua in 245.597,09 euro per il 2023 e in 126.464,50 euro per il 2024 le risorse disponibili.

TEP ha ottenuto l'ammissione a finanziamento del Progetto, che prevede la possibilità di candidatura “a sportello” e successivo convenzionamento per l'erogazione di sovvenzioni economiche a valere sull'avviso regionale per qualsiasi operatore di sharing mobility che rispetti le condizioni del Decreto e dell'avviso regionale.

Art. 3 – Oggetto e finalità del presente Avviso

Il presente Avviso ha lo scopo di disciplinare, secondo quanto stabilito dal Decreto e dall'avviso regionale, l'individuazione e le condizioni di convenzionamento di operatori economici che offrono sul mercato libero, nel territorio di Parma, servizi di sharing mobility al fine di erogare sovvenzioni economiche agli utenti di tali servizi sotto forma di sconti sulle tariffe e costi del servizio medesimo per i clienti che siano in possesso di un abbonamento mensile, esclusi gli abbonamenti Ferrobis, o annuale, interurbano o extraurbano al TPL di Parma e provincia gestito da TEP. Sono esclusi

dall'iniziativa i possessori di abbonamenti urbani.

Il presente Avviso, come nel proseguo meglio specificato, prevede una procedura a sportello, nei limiti delle risorse disponibili: TEP, in aderenza al Progetto, consentirà a qualunque operatore economico di servizi di sharing mobility che soddisfi le condizioni del Decreto e dell'avviso regionale nonché del presente Avviso, di potersi convenzionare in ogni momento, per partecipare al Progetto stesso.

Con le modalità e condizioni indicate agli articoli seguenti, l'Operatore Convenzionato potrà essere compensato da TEP, che ricorrerà ai fondi messi a disposizione dal Decreto e dall'avviso regionale, per gli importi delle agevolazioni/scontistiche accordate ai propri clienti che risultino titolari di abbonamento mensile, esclusi gli abbonamenti Ferrobuss, o annuale, interrurbano o extraurbano al TPL di TEP. Sono esclusi dall'iniziativa i possessori di abbonamenti urbani. A ciascun operatore sarà assegnato un plafond economico di spesa di sovvenzione massima riconoscibile che, previa rendicontazione, verrà erogata da TEP all'operatore economico.

Il Progetto, secondo quanto stabilito dal Decreto e dall'avviso regionale, avrà validità dalla data di convenzionamento e fino al 31/12/2024. Laddove TEP ottenga rinnovi, proroghe o estensioni temporali del Progetto, potrà accordare, agli Operatori Convenzionati interessati, il rinnovo della convenzione per analoghi periodi all'estensione ottenuta da TEP.

Art. 4 – Soggetti destinatari

Possono presentare domanda di convenzionamento tutti gli operatori economici che prestano servizi di sharing mobility nel territorio di Parma e che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) operatori di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 che non versino in una delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e che risultino iscritti alla CCIAA o ad altro ente equiparato;
- b) possesso di tutte le autorizzazioni, comunque denominate o formate, prescritte dalla normativa vigente ovvero che esercitano l'attività previa trasmissione delle dovute e prescritte comunicazioni, dichiarazioni o segnalazioni necessarie;
- c) assenza di provvedimenti inibitori o limitativi o repressivi dell'attività esercitata da parte delle Prefettura competente.

Tutti i requisiti sopra elencati dovranno permanere per l'intera validità della convenzione stipulata a seguito dell'accettazione della domanda presentata dall'operatore di sharing mobility: costituisce obbligo degli Operatori Convenzionati riferire a TEP ogni informazione o notizia utile inerente tali requisiti al fine di verificare costantemente il mantenimento di tutti i requisiti.

Art. 5 – Requisiti della flotta

Possono presentare domanda di convenzionamento tutti gli operatori economici che prestano servizi di sharing mobility nel territorio di Parma a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- a) l'operatore economico candidato abbia la piena disponibilità giuridica dei veicoli messi a disposizione del servizio di sharing mobility;
- b) la flotta messa a disposizione dell'utenza consista in almeno 60 (sessanta) unità di veicoli nell'ambito della Regione Emilia Romagna;
- c) la flotta di veicoli sia costituita da veicoli ad alimentazione elettrica o muscolare (sono escluse le auto elettriche); qualora un operatore economico disponga di una flotta mista (ossia sia ad alimentazione elettrica o muscolare sia ad alimentazione termica), composta da veicoli elettrici o muscolari per meno del 50% dell'intera flotta potrà presentare domanda per la sola flotta ad alimentazione elettrica o muscolare; nel caso di flotta mista con almeno il 50%+1 (uno) di veicoli ad alimentazione elettrica o muscolare potrà presentare

domanda per tutta la flotta.

Art. 6 – Applicazione degli sconti agli utenti

Il Progetto, secondo quanto previsto dal Decreto e dall'avviso regionale, prevede l'erogazione di sovvenzioni agli operatori della sharing mobility a copertura e compensazione di sconti e agevolazioni tariffarie che questi ultimi hanno accordato agli utenti finali del servizio, possessori di un abbonamento mensile o annuale, interurbano o extraurbano al TPL di Parma e provincia gestito da TEP.

Ciascun Operatore Convenzionato, pertanto, potrà applicare uno sconto o agevolazione tariffaria da rendicontare ai sensi del presente Avviso ai propri utenti che risultino titolari di un abbonamento mensile o annuale, interurbano o extraurbano regolarmente acquistato e valido presso l'azienda di TPL affidataria del contratto di servizio.

TEP, ai fini dell'attuazione del Progetto, riconoscerà agli Operatori Convenzionati esclusivamente gli importi economici applicati in sconto agli abbonati mensili, esclusi gli abbonamenti Ferrobuss, o annuali, interurbani o extraurbani al trasporto pubblico locale di TEP. A tal fine, con le modalità di seguito indicate, gli Operatori Convenzionati si obbligano a implementare un sistema di registrazione dell'utenza che ne consenta il riconoscimento univoco e tracciabile, anche a posteriori ai fini della rendicontazione, così da individuare univocamente l'utente che effettivamente fruisce dell'agevolazione.

L'entità dello sconto/agevolazione può essere stabilita in autonomia dall'operatore di sharing mobility convenzionato, fermo quanto previsto al successivo art. 8 circa l'importo massimo della compensazione da parte di TEP.

Art. 7 – Identificazione dei destinatari delle agevolazioni del Progetto

I soggetti destinatari delle agevolazioni economiche previste dal Decreto, dall'avviso regionale e dal presente Avviso sono i clienti dei servizi di sharing mobility degli Operatori Convenzionati che risultino, nel momento di effettivo utilizzo del servizio, titolari di idoneo e valido abbonamento mensile o annuale, interurbano o extraurbano al servizio di trasporto pubblico locale di TEP.

A tal fine, gli Operatori Convenzionati acquisiscono i dati personali necessari per l'identificazione univoca del cliente e, in ogni caso, del nome, cognome, data di nascita e numero card (quest'ultimo dato è facoltativo).

L'Operatore Convenzionato verificherà la validità dell'abbonamento del cliente mediante interrogazione della banca dati di TEP, attraverso l'applicativo informatico che sarà messo a disposizione gratuitamente di tutti gli Operatori Convenzionati. L'interrogazione della banca dati avviene tramite l'inserimento dei dati sopra indicati e il sistema informerà della validità o meno dell'abbonamento nonché indicherà la data di termine di validità dell'abbonamento medesimo.

Verificata la validità temporale dell'abbonamento del cliente, l'Operatore Convenzionato potrà applicare lo sconto.

Art. 8 – Misura massima della compensazione da parte di TEP

Ferma restando la facoltà per gli Operatori Convenzionati di applicare riduzioni, sconti o agevolazioni comunque denominate ulteriori, TEP ammetterà a rendiconto e a contributo le compensazioni all'Operatore Convenzionato per la riduzione/agevolazione applicata al cliente nella misura massima del 100% dell'importo della tariffa oraria della corsa ("apertura" e "chiusura" del noleggio/corsa). Restano escluse dall'applicazione dell'agevolazione ammessa da TEP le spese, costi ed oneri per attivazione dell'utenza, accesso al veicolo o sblocco dello stesso.

Ogni persona titolare di abbonamento extraurbano o interurbano annuale potrà usufruire di uno

sconto o una riduzione di costo per accedere ai servizi di sharing del valore di 50 euro per ogni abbonamento acquistato e attivo nel periodo di attivazione dell'iniziativa. Per i titolari di abbonamento extraurbano o interurbano mensile, invece, il valore massimo fruibile sarà di 30 euro per ogni abbonamento acquistato e attivo nel periodo di funzionamento dell'iniziativa. L'importo potrà essere speso a copertura del canone del servizio fruito o a consumo (ad esempio, minuti di utilizzo o chilometri).

Saranno ammesse a rendicontazione le agevolazioni riconosciute con una percentuale di sconto di almeno il 50% sul prezzo della singola corsa.

Il valore dello sconto riconosciuto potrà essere usufruito in una o più soluzioni.

Art. 9 – Assegnazione del plafond

TEP, in fase di convenzionamento, assegna per il periodo di convenzione a ogni Operatore Convenzionato un plafond economico di spesa massima riconoscibile per un valore massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

L'Operatore Convenzionato, laddove esaurisca il plafond assegnato prima del termine temporale di scadenza dello stesso, a condizione che abbia già raggiunto e rendicontato una percentuale dell'importo del plafond esaurito già ottenuto pari ad almeno il 75%, potrà chiedere a TEP l'assegnazione di ulteriore plafond aggiuntivo, salvo l'effettiva disponibilità.

TEP si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, di riconoscere o meno il plafond aggiuntivo sulla base dell'effettiva disponibilità di risorse residue, anche mediante importi inferiori a 50.000,00 euro.

Alla scadenza del periodo temporale connesso al plafond economico assegnato, TEP assegnerà per progressivi successivi periodi i relativi plafond economici.

Art. 10 – Rendicontazione

A cadenza trimestrale a partire dalla data di stipula della convenzione, gli Operatori Convenzionati devono presentare a TEP apposita rendicontazione delle agevolazioni/sconti riconosciuti ai clienti, secondo la modulistica che sarà predisposta dalla Regione Emilia-Romagna.

La presentazione della rendicontazione completa è condizione necessaria per la liquidazione delle sovvenzioni agli Operatori Convenzionati; a tal fine, TEP potrà chiedere integrazioni o chiarimenti, che dovranno essere resi entro 10 giorni.

Art. 11 – Liquidazione delle sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni agli Operatori Convenzionati avverrà, previa presentazione di regolare rendicontazione, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del mese in cui viene emessa la fattura (data fattura fine mese) dalla presentazione della stessa a condizione che TEP abbia, a sua volta, già ottenuto la liquidazione dei finanziamenti concessi da parte della Regione Emilia-Romagna.

In ogni caso, TEP liquiderà gli importi dovuti agli Operatori Convenzionati solo una volta che abbia già ottenuto, a sua volta, la liquidazione dei finanziamenti a parte della Regione Emilia-Romagna.

Resta inteso che nulla sarà dovuto da TEP agli Operatori Convenzionati nel caso in cui la stessa TEP non riceva i fondi previsti per queste agevolazioni da parte della Regione Emilia-Romagna.

Art. 12 – Impegni e responsabilità dell'Operatore Convenzionato

Con la presentazione della domanda, salvo rinuncia, l'Operatore Convenzionato si impegna ed obbliga a:

- a) comunicare a TEP ogni variazione ai requisiti soggettivi di cui all'art. 4;
- b) comunicare a TEP ogni variazione ai requisiti di cui all'art. 5;
- c) identificare univocamente i clienti che accedono al servizio di sharing mobility a cui sono riconosciuti sconti/agevolazioni ai sensi del presente Avviso;
- d) verificare la validità e l'efficacia temporale dell'abbonamento mensile o annuale extraurbano o interurbano al TPL dei clienti attraverso l'interrogazione dell'applicativo informatico messo a disposizione;
- e) rendicontare, alle scadenze previste, con l'impiego della modulistica che sarà messa a disposizione, le agevolazioni e conseguenti importi accordati alla clientela per effetto del presente Avviso;
- f) collaborare con TEP o altri soggetti dalla stessa delegati per la corretta gestione del Progetto, il conseguimento delle finalità cui esso è preordinato, nonché per la corretta rendicontazione;
- g) promuovere e divulgare alla propria clientela o terzi soggetti potenziali clienti la misura agevolativa di cui al Progetto, citando TEP, la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come partner istituzionali del Progetto, anche secondo eventuali indicazioni fornite;
- h) stipulare e sottoscrivere l'apposita convenzione attuativa;
- i) trasmettere ogni documento e informazione necessaria che la Regione Emilia-Romagna o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovessero richiedere;
- j) conservare e rendere disponibile la documentazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco per un periodo di cinque anni dall'erogazione dell'ultima tranche del contributo;
- k) uniformare l'attività commerciale esercitata al rispetto di tutte le norme e principi in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. Eu. n. 679/2016, fornendo le dovute informative sul trattamento;
- l) acquisire, laddove necessario, i dovuti consensi per il trattamento dei dati personali;
- m) non richiedere alcun altro contributo pubblico diverso da quello concesso ai sensi del presente Avviso a compensazione dei medesimi importi riconosciuti come sconto o agevolazione al cliente finale.

L'Operatore Convenzionato, per effetto della stipula della convenzione;

- i. dichiara e accetta di essere pienamente responsabile delle dichiarazioni fornite a TEP, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- ii. assume ogni responsabilità in ordine alla correttezza, precisione e veridicità delle informazioni fornite in fase di candidatura e convenzionamento in risposta al presente Avviso;
- iii. assume ogni responsabilità inerente al riconoscimento delle agevolazioni/sconti ai clienti e, in particolare, ogni responsabilità inerente all'accertamento dell'identità degli utilizzatori dei servizi di sharing mobility e la validità del relativo abbonamento mensile o annuale al TPL;
- iv. assume ogni responsabilità inerente all'esattezza e correttezza degli importi inseriti nella rendicontazione delle agevolazioni accordate alla clientela dei propri servizi;
- v. assume ogni responsabilità circa il riconoscimento di sconti/agevolazioni in misura superiore, complessivamente, al plafond economico assegnato da TEP, nonché superiore all'importo massimo riconoscibile da TEP per ogni corsa.

L'Operatore Convenzionato si obbliga a tenere indenne TEP di ogni importo economico che, liquidato da TEP, venga poi alla stessa revocato dalle competenti Autorità e che sia riferito ad agevolazioni accordate dall'Operatore Convenzionato.

L'Operatore Convenzionato si obbliga a tenere indenne e manlevare TEP da ogni e qualsiasi pretesa, responsabilità, contestazione od azione ad essa addebitate, ascritte o avanzate da clienti

dello stesso Operatore Convenzionato nonché da terzi o da autorità pubbliche in relazione all'attività commerciale svolta dall'Operatore Convenzionato nonché dalla gestione delle agevolazioni di cui al presente Avviso.

L'Operatore Economico dichiara, con la presentazione della domanda di convenzionamento, di essere pienamente a conoscenza di quanto previsto dal Decreto e dall'avviso regionale nonché di accettare quanto previsto nel presente Avviso.

Art. 13 – Controlli

TEP si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla realizzazione del progetto, oltre che sul rispetto degli obblighi previsti da tutte le norme applicabili, dal Decreto, dall'avviso regionale e dal presente Avviso, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'Operatore Convenzionato.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Operatore Convenzionato dalla piena ed esclusiva responsabilità dello stesso ai sensi degli articoli del presente Avviso.

Art. 14 – Recesso e risoluzione

L'Operatore Convenzionato può, con comunicazione scritta, recedere dalla convenzione; il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della dichiarazione da parte di TEP.

L'esercizio del diritto di recesso non libera l'Operatore Convenzionato dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

TEP, a seguito di accertate falsità documentali, dichiarazioni non veritiere, inerzia o inadempimento dell'attuazione della convenzione e/o condotte gravi e contrarie a quanto stabilito nel presente Avviso potrà risolvere, di diritto ed ipso facto, la convenzione; la risoluzione ha effetto dalla data di notifica della stessa all'Operatore Convenzionato. L'intervenuta risoluzione non libera l'Operatore Convenzionato dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

TEP dichiarerà, inoltre, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- a) perdita di requisiti soggettivi previsti dal precedente art. 4 o riduzione del numero di veicoli ai sensi dell'art. 5;
- b) perdita dei titoli abilitativi comunque denominati per l'esercizio dell'attività di sharing mobility;
- c) emanazione di informativa-interdittiva antimafia da parte della Prefettura a carico dell'Operatore Convenzionato;
- d) revoca, per qualsiasi motivo, da parte della Regione dei contributi o di altri atti abilitanti a favore di TEP per l'attuazione del Progetto.

La risoluzione di cui al comma precedente ha effetto dalla data di notifica della stessa all'Operatore Convenzionato. L'intervenuta risoluzione non libera l'Operatore Convenzionato dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

Art. 15 – Clausola di salvaguardia

TEP, nel perseguimento delle finalità e nello svolgimento delle attività di cui al presente Avviso, opera quale destinatario dei contributi ammessi in forza del Progetto dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto.

TEP non assume responsabilità alcuna nei casi di revoca, annullamento o ritiro del finanziamento ministeriale/regionale, né in caso di modifica sopravvenuta delle condizioni di finanziabilità o requisiti per l'erogazione delle agevolazioni.

TEP si riserva, in ogni caso e momento, di apportare ogni modifica o variazione all'Avviso o alla convenzione che sia imposta dalla Regione Emilia-Romagna o dal Ministero, alla quale l'Operatore Convenzionato presta sin da ora consenso, fatta salva la possibilità di recesso.

L'Operatore Convenzionato, oltre ad accettare quanto indicato ai commi precedenti, accetta

altresì che la liquidazione dei contributi dovuti avvenga, da parte di TEP solamente e nella misura massima in cui TEP a sua volta riceva i finanziamenti da parte delle Regione Emilia-Romagna.

Art. 16 – Presentazione della domanda

Gli operatori di sharing mobility interessati a partecipare al Progetto possono presentare domanda di ammissione, senza termine di scadenza ferma restando l'effettiva disponibilità di risorse residue, a TEP impiegando la modulistica messa a disposizione. Attraverso la modulistica allegata dovranno essere rese, mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. le dovute e prescritte dichiarazioni e comunicazioni: gli operatori di sharing mobility dovranno completare in ogni parte il modulo, assumendo ogni responsabilità in merito, anche penale, per le dichiarazioni mendaci ai sensi dello stesso DPR n. 445/2000, artt. 75 e 76.

La modulistica dovrà essere inoltrata via PEC all'indirizzo tepspa@pec.it

Pervenuta la domanda, entro 30 giorni TEP comunicherà l'esito ed entro i successivi 10 giorni TEP e l'operatore di sharing mobility la cui domanda è stata accolta dovranno sottoscrivere l'apposita convenzione, attuativa del presente Avviso. In caso di rifiuto a sottoscrivere la convenzione, l'operatore di sharing mobility la cui domanda è stata accolta verrà considerato rinunciario e l'accoglimento non avrà effetto.

La convenzione impegnerà l'Operatore Convenzionato a tutti gli obblighi e responsabilità previsti nel presente Avviso.

Tutte le comunicazioni tra TEP e l'Operatore Convenzionato o in fase di domanda di ammissione avverranno esclusivamente via pec, impiegando l'indirizzo che ogni operatore dovrà comunicare.

Art. 17 – Protezione dei dati personali

I dati personali conferiti dagli operatori aderenti saranno trattati da TEP conformemente alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), per gestire le procedure inerenti all'ammissione al Progetto e al convenzionamento; potranno essere comunicati a terzi soggetti deputati alle verifiche e agli adempimenti obbligatori (connessi alla fonte di finanziamento, alla natura di aiuto di stato, ecc.).

Il conferimento dei dati personali forniti al momento della presentazione della richiesta di adesione al Progetto è presupposto indispensabile per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, successivo convenzionamento e per l'espletamento delle successive attività amministrative e contabili ad esso correlate.

I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno trattati, per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo e per le attività successive di rendicontazione, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti è TEP, con sede in Via Taro 12, Parma, tep@tep.pr.it

Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e verranno acquisiti e conservati mediante strumenti manuali informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità proprie del presente procedimento di assegnazione di contributi e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 e dalla normativa vigente.

L'interessato può nei casi previsti esercitare nei confronti del Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi e agli altri diritti previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016.

Il DPO è contattabile all'indirizzo dpo@tep.pr.it

Art. 18 – Foro

Per ogni controversia che dovesse insorgere, la competenza è devoluta in via esclusiva alla giustizia ordinaria del Foro di Parma.

IL PRESIDENTE
(dr. Roberto Prada)

Allegati:

- Allegato A – Schema domanda di convenzionamento e dichiarazione integrativa;
- Allegato B – Dichiarazione requisiti.